



Tribunale di Genova
Sezione Specializzata Imprese

R.G. 10907/2018

Il Giudice,

all'esito dell'udienza in data 15 settembre, sentiti i difensori;
rilevato che in data 17 settembre parte ricorrente ha depositato un documento nel fascicolo telematico, allegandone la sopravvenienza rispetto all'udienza;
ritenuto che tale documento, al di là della sua natura pubblica o meno, non solo non verrà esaminato, ma dovrà essere espunto dal fascicolo, dovendo sullo stesso essere promosso un contraddittorio nella realtà impossibile, attesi i tempi ristretti della decisione, conseguenti alla data fissata per l'Assemblea ordinaria della Società Carige SpA;
ritenuto che, egualmente, la memoria depositata da Pop12 S. à r.l. in data 18 settembre 2018 non solo non verrà esaminata ma, come il precedente documento, dovrà essere espunta al fascicolo;
osserva quanto segue.

1. I fatti dedotti e le difese delle parti.

Malacalza Investimenti Srl, da ora Malacalza, ha depositato ricorso ai sensi dell'articolo 700 cpc esponendo i seguenti fatti. Il 9 luglio 2018 Raffaele Mincione, titolare attraverso la Pop 12 S à r.l., da ora Pop 12, di una partecipazione del capitale sociale di Banca Carige SpA, da ora Carige, pari al 5,428%, ha chiesto al CdA la convocazione dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 2367 cc per deliberare la revoca del CdA in carica e la nomina di un nuovo organo amministrativo, iniziativa assunta dopo l'ingresso nella compagine societaria avvenuto nel febbraio 2018. Nei giorni successivi alla richiesta di convocazione dell'Assemblea una iniziativa analoga è stata assunta dal ricorrente e nel frattempo il Prof. Avv. Tesauro ha rassegnato le dimissioni da Consigliere e Presidente del CdA e nei giorni successivi hanno presentato le dimissioni altri tre consiglieri. Il 3 agosto 2018, dopo l'invito pervenuto dalla BCE con comunicazione 20 luglio di fissare l'Assemblea entro il termine del 30 settembre al fine di provvedere alla nomina un nuovo Presidente del CdA, l'organo amministrativo ha convocato l'assemblea ordinaria dei soci per la data del 20 settembre 2018. Successivamente alla convocazione dell'Assemblea sono intervenute le dimissioni di altri



quattro consiglieri, con la conseguente decadenza dell'intero organo collegiale (otto su quindici), ai sensi dell'articolo 18 c. 2 Statuto Carige. Ne è seguita una richiesta di integrazione dell'Ordine del Giorno da parte dell'esponente contenente la proposta, ove ritenuto decaduto l'intero consiglio di Amministrazione, di procedere alla nomina dei componenti previa determinazione del loro numero, integrazione accolta dal CdA. In relazione al rinnovo del CdA, oltre alla lista dell'esponente sono state presentate altre tre liste. Tra queste, quella presentata da Pop12 in esecuzione del patto di sindacato sottoscritto con la Compagnia Financiera Lonestar SA, società riconducibile a Gabriele Volpi, da ora Lonestar, e da Spininvest Srl, riconducibile a Aldo Spinelli, è affetta da gravissime irregolarità comportando l'esercizio concertato di diritti pari ad una quota di partecipazione del 15,198% del capitale, oltre la soglia consentita dal combinato disposto degli artt. 19 e 22 TUB ed oltre quella, più bassa, che consente ai pattisti di esercitare insieme una influenza notevole, in assenza delle prescritte autorizzazioni da parte del BCE. Il patto è stato comunicato alla Consob ed alla Banca d'Italia ma i pattisti non hanno chiesto l'autorizzazione prevista dal combinato degli artt. 19 e 22 TUB e 5 Delibera CICR 675/2011. La ricorrente ha allegato l'inidoneità dei pattisti al conseguimento dell'autorizzazione all'acquisto di partecipazioni qualificate.

In merito ai presupposti in diritto del ricorso, la difesa Malacalza ha argomentato sotto i seguenti profili.

La necessità dell'autorizzazione per l'acquisizione di concerto di partecipazioni superiori al 10% del capitale di una banca o che attribuiscono la possibilità di esercitare un'influenza notevole come previsto dall'articolo 19 del TUB, regime autorizzativo esteso, attraverso l'articolo 22 c. 1bis TUB e 5 Decreto CICR 2011 anche ai casi in cui l'acquirente o candidato tale non acquisti da solo ma di concerto con una o più persone, con l'intento di esercitare, secondo le modalità concordate, i diritti associati alle partecipazioni; l'articolo 5 comma 2 configura il concerto anche quando gli accordi siano stipulati entro l'anno successivo alla acquisizione.

La mancata richiesta di autorizzazione comporta le conseguenze di cui all'articolo 24 TUB, precisamente la automatica sterilizzazione dei diritti sociali. Le conseguenze, sotto il profilo dell'illegittimo esercizio dell'influenza notevole, determinano la venuta meno del diritto alla presentazione della lista di candidati, siccome espressione di uno dei diritti proprio della partecipazione, nonché la venuta meno di ogni diritto di voto, dovendo ritenersi la conseguenza dell'ipotesi di influenza notevole non autorizzata sanzionata con la sterilizzazione di tutta la partecipazione. Qualora si ritenesse il superamento del 10% e dunque la sterilizzazione della quota



superiore al 10%, poiché l'ultimo acquisto in ordine di tempo, quello che ha portato al superamento della soglia, è stato effettuato dalla Pop12, la riduzione dovrebbe colpire prima di tutto la sua partecipazione, che sarebbe ridotta allo 0,2%, con la conseguente insussistenza della quota minima richiesta dallo Statuto della Banca per la presentazione delle liste di candidati.

In punto presenza del "periculum in mora", la ricorrente ha argomentato sull'ammissibilità della tutela cautelare pe-assembleare e sulla necessità di un intervento tempestivo, sia ai fini di tutela del socio ricorrente, sia ai fini di tutela della banca. Sotto quest'ultimo specifico profilo la difesa Malacalza ha ricordato la rilevanza del contenuto della delibera, diretta alla nomina di un nuovo organo di gestione, il cui insediamento non dovrà essere inficiato da elementi di illegittimità, pena un grave nocumento alla società, atteso il compito al quale l'organo è chiamato per rispettare le indicazioni provenienti dalla Banca Centrale Europea, la quale ha chiesto la presentazione di un piano approvato dal CdA entro il 30 novembre *"per ripristinare e assicurare in modo sostenibile l'osservanza dei requisiti patrimoniali"*.

Individuata la legittimazione passiva della sola Banca, essendo l'ordine richiesto rivolto alla stessa o al Presidente dell'Assemblea, e comunque la ritenuta opportunità di citare anche Pop12, la ricorrente ha chiesto:

in via principale ordinare alla Banca o al Presidente dell'Assemblea di inibire l'ammissione della lista presentata da Pop12 e di non ammettere all'esercizio del diritto di voto i soggetti aderenti al patto nella misura del 15,198% del diritto di voto o alla diversa percentuale di azioni, comunque inferiore al 10%, tale da consentire l'influenza notevole, con ordine esteso a ogni ulteriore azione che dovesse risultare dei pattisti e di ogni altro socio che dovesse aderire al patto; in subordine, in ragione del superamento del 10%, non mettere in votazione la lista e non ammettere all'esercizio del diritto di voto la quota eccedente il 10%, con ordine esteso come nella domanda in via principale e, in via di estremo subordine, non ammettere al voto le azioni possedute da Pop12 o un numero di azioni pari al 5,198% del capitale.

Si è costituita Pop12 la quale, precisata la sua natura e i rapporti interni alla proprietà - società di diritto lussemburghese con attività di sub-holding, controllata interamente da altra società di diritto lussemburghese, a sua volta controllata da un trust governato dalla legge dell'isola di Jersey-, ha allegato di aver acquistato, nelle date del 6 e 13 febbraio 2018, azioni ordinarie per una complessiva quota del 5,428% del capitale sociale di Carige, acquisto regolarmente comunicato alla Consob ed alla Banca ai sensi dell'articolo 120 TUF per superamento del 5%. Ha poi precisato di aver chiesto alla Banca, in data 23.2.2018, di considerare la nomina di un nuovo CdA,



rappresentativo dell'assetto azionario come mutato con il suo ingresso. Ottenuta risposta negativa, nella successiva data del 9 luglio 2018 ha richiesto la fissazione di Assemblea ai sensi dell'art. 2367 cc, proponendo la revoca del CdA e la nomina di un nuovo organo gestorio a seguito delle dimissioni del Presidente del CdA Prof. Avv. Tesauro e di altri due consiglieri. Con comunicazione 23.7.2018 Malacalza ha chiesto la convocazione dell'Assemblea degli azionisti, ai sensi dell'articolo 2367 cc, integrata in data 16.8.2018. Il 23 agosto 2018, a seguito delle dimissioni della maggioranza dei membri del CdA, quest'ultimo è decaduto ai sensi di Statuto. Il 23 agosto sono stati presi contatti con Lonestar e Spininvest per discutere un possibile accordo, contatti ai quali ha fatto seguito la sottoscrizione di un patto parasociale in data 25.8.2018, avente esclusivamente ad oggetto la votazione in Assemblea del nuovo CdA. Il patto è stato comunicato alla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 20 TUB ed alla Consob ai sensi degli artt. 122 TUF e 127 RE, nonché alla banca. A seguito della notifica del ricorso, conosciuto attraverso la nota fatta pervenire alla stampa da Malacalza il giorno del deposito, l'esponente ha inviato alla Banca d'Italia alcuni pareri legali in merito alle caratteristiche del patto ed all'assenza nello stesso dei requisiti dell'acquisto concertato di cui agli artt. 19 e 22 TUB. Con nota del 13 settembre 2018 la Banca d'Italia ha ritenuto necessaria l'autorizzazione preventiva del patto, siccome comportante una quota di partecipazioni pari al 15,198%, ed ha concesso 15 giorni per l'invio dell'istanza di autorizzazione.

La convenuta ha eccepito: 1. la cessazione della materia del contendere conseguente all'intervento della Banca d'Italia; 2. la violazione del termine fissato dal Tribunale per la notifica del ricorso e del decreto, con richiesta di termine a difesa; 3. l'inammissibilità della tutela preassembleare attesa la presenza dello strumento tipico previsto dall'articolo 2378 cc, nonché la mancata indicazione della causa di merito; 4. Il difetto di legittimazione della Banca e la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri pattisti; 5. l'insussistenza del fumus boni iuris per mancanza del concerto, stante il tenore specifico del patto, diretto a governare il comportamento con unico riferimento all'Assemblea del 20 settembre, in assenza di qualunque impegno a perseguire una politica di gestione societaria comune e l'assenza di una pluralità di acquisizioni, avendo la sola Pop12 acquistato partecipazioni, dovendo l'incremento di Lonestar considerarsi involontario; 6. L'insussistenza del pericolo nel ritardo in quanto i motivi allegati da parte ricorrente risultano diretti a permettere al socio di maggioranza di eliminare la lista concorrente depositata da Pop12. La convenuta ha concluso ribadendo tutte le eccezioni sollevate, ha chiesto la reiezione del ricorso e l'eliminazione di una serie di affermazioni in quanto



offensive, ai sensi dell'articolo 89 cpc, nonché, essendo eccedenti rispetto alle esigenze difensive, la pronuncia di risarcimento dei danni da determinarsi in via equitativa.

Si è costituita Carige la quale, riportato il contenuto della comunicazione di Banca d'Italia del 13 settembre 2018, si è rimessa alla decisione del Tribunale.

Ha depositato memoria di intervento la Compagnia Financiera Lonestar SA la quale, precisato di aver acquisito nel corso del 2015 una partecipazione del 6,011% poi incrementata al 9,087% nel dicembre 2017, per effetto della sottoscrizione dell'aumento di capitale finalizzato al salvataggio della Banca, avvenuta unicamente sulle partecipazioni inoptate, ha argomentato a sua volta sull'insussistenza di un acquisto di concerto per le caratteristiche specifiche del patto e sull'insussistenza di un'influenza notevole, nonché sull'inammissibilità delle richieste della ricorrente in quanto la previsione di sterilizzazione deve comunque riguardare solo la quota eccedente il 9,99%, nonché la presenza di un danno grave e irreparabile a carico in realtà dei pattisti in caso di accoglimento del ricorso nei termini richiesti.

In sede di udienza di discussione Carige ha prodotto una comunicazione inviata alla Banca d'Italia in data 14 settembre 2018, nella quale viene esposto come, all'esito della nota della stessa Banca d'Italia del 13 settembre, Carige ritiene di doversi comportare in sede di Assemblea nei confronti della lista presentata da Pop12.

Parte convenuta Pop12 ha insistito nelle eccezioni preliminari e pregiudiziali ed in particolare nella richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

2. Eccezioni pregiudiziali e preliminari

Tempestività della notifica

Nel decreto di fissazione di udienza pronunciato il 5 settembre, la scrivente ha indicato, quale data di perfezionamento della notifica, il 10. Costituendosi, Pop12 ha lamentato di aver ricevuto la notifica il giorno 11, dunque in ritardo rispetto a quanto previsto nel decreto ed ha chiesto un termine a difesa. In sede di udienza le parti hanno discusso sul momento di perfezionamento del procedimento notificatorio, avvenuto secondo le disposizioni del Regolamento CE n. 1393/2007. In particolare, parte ricorrente ha chiesto di poter depositare parere di un legale lussemburghese relativo al momento di perfezionamento delle notifiche secondo il diritto del granducato, Pop12 ha contestato l'applicabilità, ai fini della valutazione del procedimento, del diritto del residente destinatario ed ha comunque contestato la richiesta di produzione. La lettura dei documenti "*Signification*" e "*Proces-verbal de constat de recherche*", depositati in originale dalla ricorrente,



atti del procedimento notificatorio, permette di comprendere come l'Ufficiale Giudiziario – *Huissier de Justice*-, abbia effettuato un accesso presso la sede di Pop12 in data 7 settembre, non individuando una cassetta delle lettere né insegne riferibili alla convenuta. Dall'esame del verbale di ricerca risulta che l'*huissier* ha rinvenuto una cassetta della posta con l'indicazione "PopSarl e Pop18" e ritenendo l'indicazione non riferibile a Pop12, non ha lasciato il documento oggetto di notifica. Ha poi inviato il verbale e l'atto in data 10.9 con raccomandata, ricevuta materialmente il 12.9. A mente del primo comma dell'art. 9 del Regolamento comunitario n. 1393 del 2007, la data della notificazione o della comunicazione cui fare riferimento per l'individuazione del momento perfezionativo della stessa è quella in cui l'atto è stato notificato, o comunicato, secondo la legge dello Stato membro richiesto. Al fine di evitare gravi inconvenienti al notificante, soprattutto in presenza di termini o scadenze processuali da rispettare o evitare, il legislatore comunitario ha voluto garantire l'esigenza del notificante ad avvalersi di strumenti di notificazione affidabili sotto il profilo della disciplina temporale della loro efficacia, richiamando il contrapposto principio della *lex fori*. Il secondo comma dell'art. 9 precisa infatti che, nell'ipotesi in cui un atto deve essere notificato o comunicato entro un determinato termine, la data da prendere in considerazione per l'avvenuta notifica è quella fissata dalla legge dello stato mittente. In tal senso, dunque, non è più l'ordinamento ad quem, ma è quello dove viene celebrato il processo a dettare le regole del procedimento notificatorio e del momento perfezionativo dello stesso. Al di là della questione teorica, per stessa dichiarazione della convenuta Pop12 la notifica sarebbe avvenuta con un solo giorno di ritardo: attesi i tempi molto stretti per la decisione, la scrivente ha dato ampio spazio alla discussione in sede di udienza, sì che la difesa della convenuta ha avuto modo di esplicitare appieno il suo diritto a contraddire. Per altro la parte non ha chiesto la dichiarazione di nullità della notifica, ma soltanto un ulteriore termine ed a fronte dell'ampio contraddittorio, deve ritenersi che Pop12 non abbia subito dal limitato ritardo alcun nocumento alla sua difesa.

Ammissibilità del ricorso cautelare pre-assembleare.

E' pacifica la natura residuale dello strumento dell'articolo 700 cpc, nonché la specificità dello strumento di impugnativa delle delibere assembleari, previsto dall'art. 2378 cc. Lo stesso articolo 24 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, da ora TUB, prevede l'impugnativa della delibera dell'Assemblea nel caso di inosservanza al divieto di sterilizzazione del voto e degli altri diritti in mancanza di autorizzazione del concerto, qualora la delibera o il voto sia stato assunto con il voto determinante delle partecipazioni non autorizzate, a tanto legittimando la stessa Banca d'Italia. In generale, occorre verificare se esiste uno spazio di tutela non coperto dal rimedio della



sospensione della delibera assembleare; questa è la questione, che naturalmente si atteggia diversamente caso per caso, e che deve essere risolta alla luce del principio per cui il diritto alla tutela giurisdizionale, di rango costituzionale, si declina anche con la tutela cautelare. Il riconoscimento del significato costituzionale della tutela cautelare, come necessario ed essenziale corollario del più generale principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui all'art. 24 Cost., si trova affermato per la prima volta nella pronuncia della Corte costituzionale del 25 giugno 1985, n. 190 nella quale si legge come la tutela cautelare eserciti una «*funzione strumentale all'effettività della stessa tutela giurisdizionale*» e venga precisato che «*la disponibilità di misure cautelari costituisce espressione precipua del "principio per il quale la durata del processo non deve andare a danno dell'attore che ha ragione"*». Tale riconoscimento si traduce, in primo luogo, in direttiva per il legislatore, il quale è tenuto a prevedere forme di tutela cautelare idonee a neutralizzare il pregiudizio (derivante dalla durata del processo) che assuma i caratteri dell'irreparabilità e dell'imminenza, così la C.Cos 190/1985. E' dunque costituzionalmente necessaria la disponibilità di misure cd. anticipatorie, capaci di arginare l'eventualità che, tenuto conto della natura e della funzione del diritto, il protrarsi dell'insoddisfazione del diritto o la sua soddisfazione tardiva arrechi al titolare del diritto stesso un pregiudizio non riparabile ex post. Tale riconoscimento vincola il giudice comune a preferire, tra le diverse interpretazioni delle norme processuali astrattamente possibili, quella che assicuri pienamente, in conformità con il dettato costituzionale, l'esercizio della tutela cautelare, Cfr., ad esempio, Corte cost., sentenza 8 luglio 1996, n. 249.

Questione del tutto diversa è poi il giudizio sulla esistenza in particolare del "periculum in mora", requisito che si colora in modo particolare perché nel caso di specie la sua valutazione comporta un inevitabile raccordo con la tutela successiva data dall'impugnativa della delibera assembleare. Nel caso in esame la valutazione della legittimità della presentazione della lista, o meglio l'esame della validità della lista in quanto rappresentativa di un patto assunto come illegittimo, ha natura tipicamente anticipatoria, in quanto permette di verificare prima la correttezza dell'espressione del voto che verrà espresso. Un intervento successivo, coinvolgendo l'intera votazione del CdA, porterebbe ad aggiustamenti difficoltosi, se non impossibili, non potendo intervenire la sospensiva con modalità "chirurgiche", ma dovendo la pronuncia investire la pronuncia di nomina nella sua interezza. Stabilita l'ammissibile natura anticipatoria della cautela richiesta, questione diversa investe l'ammissibilità della domanda cautelare per mancata indicazione della causa di merito. E' noto che, con la riforma dell'articolo 669octies cpc del 2005, è stato eliminato il vincolo di



strumentalità in senso stretto; tuttavia, è sempre richiesta l'allegazione della causa di merito rispetto alla quale la cautela richiesta ha natura anticipatoria. Sebbene nel caso di specie Malacalza non abbia espressamente indicato quale sia la causa di merito, la cui introduzione è comunque facoltativa e che, nel caso in esame, pare essere solo in astratto possibile stante l'ormai prossima decisione assembleare, tuttavia nel corpo dell'atto ha più volte indicato come l'oggetto del merito sia la presenza di un acquisto concertato superiore al 10% in assenza di richiesta di autorizzazione da parte dei paciscenti e comunque la necessità di applicare la normativa sull'influenza notevole, in quanto conseguenza della proprietà delle partecipazioni confluite nel patto.

Sul litisconsorzio dei partecipanti al patto parasociale 25 agosto 2018.

Secondo la prospettazione della ricorrente, l'unico destinatario dell'ordine richiesto sarebbe la Banca, o meglio il presidente dell'assemblea fissata al prossimo 20 settembre; la stessa citazione in giudizio di Pop12 avrebbe un carattere di opportunità, stante la sua qualità di presentatore della lista. La situazione è analoga a quella di richiesta cautelare di sospensione di garanzia a prima richiesta: se il destinatario dell'ordine di non pagare è certamente il garante, la giurisprudenza riconosce la necessità di chiamare in giudizio anche il garantito, sebbene terzo rispetto al contratto, in quanto contraddittore rispetto alle ragioni del contraente che eccepisce il dolo generale. Anche in questo caso non può esservi pronuncia sulla legittimità della presentazione della lista in assenza del presentatore della lista stessa. Ma se la cognizione rimane limitata al potere di depositare la lista ed alla questione del collegamento della stessa con i voti che è destinata a veicolare, non esiste litisconsorzio necessario con gli altri esponenti del patto, i quali ben possono intervenire ad adiuvandum, come ha fatto Lonestar.

Cessazione della materia del contendere.

In sede di comparsa di costituzione Pop12 ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere a fronte della comunicazione della Banca d'Italia in data 13 settembre, con la quale l'Istituto ha dichiarato che il patto parasociale comunicato in data 29 agosto 2018, in quanto le partecipazioni detenute dai soci "si commisurano complessivamente al 15,198% del capitale di Banca Carige SpA, al di sopra della soglia del 10%", comporta l'avvio del procedimento autorizzativo disciplinato dagli artt. 22 e ss della Direttiva 2013/35/UE, come recepiti dagli artt. 19 e ss. D.Lgs. 385/1993, TUB, e dall'articolo 5 del decreto del Presidente del CICR 27 luglio 2011, n. 675. In sede di discussione Pop12 ha reiterato la richiesta, alla quale si è opposta la difesa Malacalza. Dunque, la Banca d'Italia ha ritenuto l'esistenza di un acquisto di concerto rilevante ai



sensi del combinato disposto degli artt. 19 c. 1, 22 c. 1bis TUB e art. 5 comma 2 Delibera CICR 675/2011. Per quanto attiene all'aspetto sanzionatorio, posto che è circostanza pacifica che alla data del 13 settembre i pattisti non avessero chiesto alcuna autorizzazione, l'Istituto di vigilanza ha chiarito che in mancanza di autorizzazione *"non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società per la quota azionaria che nel complesso eguaglia o eccede la suindicata quota del 10% del capitale di Banca Carige"*. Certamente la decisione della Banca d'Italia, che Pop12 ha dichiarato in udienza di aver intenzione di osservare, interviene a chiarire quale sia la posizione dell'Istituto di vigilanza in merito al significato dell'operazione posta in essere da Pop12, Lonestar e Spininvest, ma lascia aperte numerose questioni, come sottolineato dalla difesa della ricorrente. Secondo Malacalza, le partecipazioni presenti nel patto non devono essere valutate solo nel loro obiettivo superamento del 10%, ma anche sotto il diverso profilo dell'essere una partecipazione che consegna una influenza notevole sulla banca in capo ai pattisti, con conseguenza assunte diverse sotto il profilo sanzionatorio. Inoltre, altro punto controverso attiene alle modalità di computo della quota indicata come non richiedente autorizzazione da parte della Banca d'Italia, vale a dire a chi deve essere imputata la riduzione delle partecipazioni nella misura del 5,208%, atteso che la comunicazione del 13 settembre non fornisce chiarimenti e le posizioni delle parti su tale profilo sono diverse. I convenuti, per altro, hanno comunque contestato la sussistenza di un concerto rilevante ai fini dell'applicazione dell'articolo 22 comma 1bis TUB e 5 c. 2 Decreto CICR 267/2011, e quindi, se pure la posizione assunta dall'Istituto di Vigilanza ha assoluto rilievo in questa sede, la scrivente dovrà darsi carico di argomentare rispetto alle difese più significative sul punto allegare dai convenuti.

Ne segue che, se pure l'intervento dell'Istituto assume rilievo nel procedimento, non comporta però la cessazione della materia del contendere.

3. Presupposti dell'azione cautelare.

3.1 Il "Fumus boni iuris".

Prima di esaminare le questioni in diritto occorre fissare alcuni punti in fatto. Nel febbraio 2018 Pop12 acquista partecipazioni pari al 5,428% del capitale Carige. Lonestar nel corso del 2015 acquista una partecipazione pari al 6,011%, aumentata al 9,087% nel dicembre 2017, in occasione della sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato, attraverso la sottoscrizione di azioni inoplate. In data 25 giugno 2018 si dimette il Consigliere e Presidente del CdA prof. Avv. Tesoro, nelle successive date del 27 giugno e 6 luglio rassegnano le loro dimissioni i consiglieri Stefano



Lunardi e Francesca Balzani - doc. da 14 a 16 Malacalza-. In data 9 luglio Pop12 invia al CdA una richiesta di convocazione dell'assemblea degli azionisti ai sensi dell'articolo 2367 cc, chiedendo la discussione della revoca del CdA in carica, oltre, in caso di accoglimento del primo punto, la nomina del nuovo consiglio; in data 23 luglio anche Malacalza chiede, ai sensi dell'art. 2367 cc, la convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci indicando quale punti all'ordine del giorno la revoca dei componenti del CdA e, in caso di approvazione, la nomina del nuovo consiglio - doc. 1 e 13 Malacalza, 7 e 8 Pop12-. Il CdA convoca l'Assemblea, il 3 agosto 2018, per il giorno 20 settembre – doc. 19 Malacalza-. La ricorrente il 16 agosto deposita una richiesta di integrazione dell'OdG, chiedendo la nomina di un nuovo CdA nel caso in cui, a seguito di dimissioni, il precedente consiglio dovesse ritenersi decaduto – doc. 10 Pop12-. Dal 16 luglio al 23 agosto si dimettono altri cinque consiglieri, da cui segue la decadenza dell'intero consiglio, secondo il disposto dell'articolo 18 c. 12 dello Statuto – doc. 24 Malacalza-, essendo venuta meno la maggioranza dell'organo (nominato in numero di quindici componenti, misura massima prevista dallo stesso articolo 18).

Chiariti i fatti rilevanti, nell'esame della fondatezza delle domande, condotto nei limiti della cognizione cautelare, occorre soffermarsi prima di tutto su un punto centrale della controversia. Secondo la tesi della ricorrente, il patto parasociale del 25 agosto 2018 sottoscritto da Pop12, Lonestar e Spininvest, comportante l'esercizio congiunto di diritti sociali riferiti ad una partecipazione pari al 15,198% del capitale Carige rileva, sotto il profilo della necessità di una autorizzazione preventiva da parte della BCE, sia in quanto fattispecie di influenza notevole sulla banca, sia in quanto ipotesi di superamento del 10% del capitale. La ricorrente chiede infatti al Giudice di valutare la partecipazione, qualificata in termini di rilevante concerto tra i pattisti, con riguardo ad entrambe le fattispecie. Occorre, al fine di valutare, prima della fondatezza la correttezza di una tale impostazione, ricordare sinteticamente le norme che trovano applicazione nel caso di specie. La disciplina è contenuta nel Capo III, titolo II, del D.Lgs. 1.9.1993, n. 385, TUB, come modificato dal D.Lgs. 27.1.2001, n. 21, attuativo della direttiva 2007/44/CE. Come si legge nella Relazione illustrativa della Banca d'Italia al decreto CICR 675/2011, contenente le norme tecniche e di dettaglio della disciplina delle partecipazioni bancarie di cui al Capo III TUB, la direttiva ha inteso *“garantire la massima armonizzazione delle procedure e dei criteri per la valutazione prudenziale delle acquisizioni di partecipazioni qualificate nel settore finanziario..”*, in modo che il controllo sia svolto in modo uniforme all'interno del mercato unico tra i diversi settori



bancari, finanziario e assicurativo. L'uniformità del controllo è stata poi garantita attraverso l'attribuzione del potere di autorizzazione alla BCE, come da D.Lgs. 2016/223.

L'articolo 19 TUB comma 1 detta: *“ E' soggetta ad autorizzazione preventiva l'acquisizione a qualsiasi titolo in una banca di partecipazioni che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla banca stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10%, tenuto conto delle azioni già possedute..”*.

L'articolo 22 comma 1bis TUB prevede l'applicazione dell'intero Capo III anche in caso di *“acquisizione di partecipazioni da parte di più soggetti che, in base ad accordi in qualsiasi forma conclusi, intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti, quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, raggiungono o superano le soglie indicate nell'articolo 19”*. Il decreto n. 675 del 2011 del CICR, all'articolo 5 detta una regola importante nel suo comma 2, introdotta, secondo quanto si legge nella relazione illustrativa della Banca d'Italia, per evitare elusioni della disciplina sugli acquisti di concerto, considerando tali, e quindi richiedendo la preventiva autorizzazione, anche i patti di voto stipulati nell'anno successivo all'acquisto. La relazione illustrativa della Banca d'Italia precisa che la direttiva 2007/44/CE richiedeva l'assoggettamento ad autorizzazione preventiva delle acquisizioni da parte di più soggetti che intendevano esercitare di concerto i relativi diritti, - regola dettata nell'art. 22 TUB-, mentre lasciava agli stati membri la decisione se assoggettare ad autorizzazione anche la stipula di patti di voto in assenza di nuovi acquisti di partecipazioni o indipendentemente da essi: il TUB ha escluso questo ampliamento e quindi il comma 1 dell'articolo 5 parla di *“acquisti di concerto”*, mentre, per i patti di voto stipulati in assenza di acquisti o indipendentemente da essi rimane solo il potere di intervento *“ex post”* previsto dall' art. 20 TUB. Il comma 2 dell'articolo 5 decreto CICR, però, prevede appunto che siano considerati acquisti di concerto anche i patti di voto stipulati entro l'anno successivo all'acquisto di partecipazioni.

L'articolo 19 comma 1 TUB, quindi, individua i casi di acquisizione di partecipazioni nei quali è necessario richiedere l'autorizzazione preventiva prevedendo tre ipotesi: quando tramite le partecipazioni si acquisisce il controllo, ipotesi qui irrilevante, o *“ la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla banca stessa”* oppure quando (le partecipazioni) attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10%.La disposizione contiene quindi due fattispecie di influenza notevole sulla Banca: nel caso di partecipazioni inferiori al 10%, occorrerà verificare caso per caso la sussistenza dei presupposti individuati dalla normativa, primaria e secondaria, mentre nel caso di raggiungimento della soglia del 10% l'autorizzazione preventiva



sarà sempre necessaria perché l'influenza notevole si presume. Questa indicazione si ricava anche da altre disposizioni presenti nel sistema: l'art. 2359 cc, come modificato dal D.Lgs n.127/1991, contiene una presunzione di influenza notevole quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa, come nel caso di Carige; sul punto la giurisprudenza ha chiarito che la percentuale indicata costituisce una presunzione di influenza, in questo caso declinata in termini di collegamento, vedi in ultimo *C. Cass., Sez. II, 3 maggio 2017, n. 10726*, in massima: " *Secondo la previsione dell'articolo 2359 terzo comma codice civile sono collegate le società sulle quali un'altra società esercita una influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentari...*"; il principio contabile internazionale – c.d. IAS- n. 28 egualmente prevede una presunzione di influenza notevole legata al potere di esercizio di una determinata percentuale di voti in assemblea (nel caso specifico il 20% ma in generale la soglia si riduce per le società quotate sui mercati regolamentati); ancora, se si leggono i requisiti prudenziali previsti dal Reg.UE 575/2013, si rileva che la partecipazione qualificata è ancora una volta definita in termini di 10% oppure di una partecipazione " *che consenta l'esercizio di una influenza notevole sulla gestione di tale impresa* ", così 4(1), n. 36 del CRR e tale definizione si trova anche nella Circolare n. 285/2013 di Banca d'Italia contenente le disposizioni di vigilanza per le banche.

Se quindi il patto parasociale del 25 agosto costituisce un accordo di concerto rilevante ai sensi delle disposizioni contenute nel combinato disposto degli artt. 19 c. 1 e 22 c.1bis TUB e 5 decreto CICR 675/201- (Acquisti di concerto) "1. *Sono soggette ad autorizzazione preventiva della Banca d'Italia l'acquisizione e la variazione di partecipazioni da parte di più soggetti che, in base ad accordi in qualsiasi forma conclusi, intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti, quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate e unitamente a quelle già possedute, raggiungono o superano le soglie di cui all'articolo 2 ovvero attribuiscono il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sull'impresa vigilata. 2. L'acquisto è considerato di concerto anche quando gli accordi siano stipulati entro l'anno successivo all'acquisizione o alla variazione della partecipazione.*"-.-, ne segue che la posizione dei pattisti è illegittima in quanto gli stessi non hanno richiesto l'autorizzazione preventiva. All'esito di questa valutazione, che, si ricorda, è stata effettuata dalla Banca d'Italia, occorrerà attendere la decisione dell'Autorità di vigilanza europea: qualora la partecipazione superiore al 10% venga autorizzata, i pattisti potranno successivamente esercitare i diritti corrispondenti al 15,198%; in caso negativo, invece, si potrà



porre la diversa questione se, comunque, il 9,99% della partecipazione, rimasta in capo ai pattisti all'esito dell'applicazione dell'articolo 24 TUB, configuri una situazione di influenza notevole sulla Banca, con la necessità di un ulteriore procedimento autorizzativo. Ritiene chi scrive che questa sia l'unica lettura che permette di rispettare la posizione delle parti nel quadro normativo, considerando che l'attuale esercizio dei diritti corrispondenti al solo 9,99% del capitale da parte di Loneastr, Spininvest e Pop12 è temporaneo, in attesa della decisione sull'autorizzazione da parte della BCE. Né può chiedersi al Giudice di intervenire valutando la presenza di una influenza notevole sulla Banca nel caso concreto, in un momento nel quale l'esistenza di una tale situazione è già presunta dalla legge.

La fattispecie di influenza notevole sulla banca è espressamente prevista, infatti, come già ricordato, per i casi di partecipazioni inferiori al 10% e richiede valutazioni complesse per l'individuazione della sua sussistenza. Tale complessità emerge dall'articolo 4 della delibera CICR 675/2011, dove si legge che la Banca d'Italia individuerà le ipotesi di influenza notevole e si indicano due esempi - *(Influenza notevole) 1. Sono soggette ad autorizzazione preventiva della Banca d'Italia le acquisizioni di partecipazioni, anche indirette, dalle quali discenda la possibilità di esercitare un'influenza notevole sull'impresa vigilata. 2. La Banca d'Italia individua i casi in cui l'autorizzazione è richiesta, tenendo conto che per influenza notevole si intende il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative dell'impresa partecipata, senza averne il controllo, anche se la partecipazione attribuisce una percentuale di diritti di voto inferiore a quella presa in considerazione ai fini degli obblighi autorizzativi di cui all'articolo 2. A questi fini la Banca d'Italia considera, tra l'altro, come indici di influenza notevole la circostanza che, a seguito dell'acquisto o della variazione della partecipazione, il potenziale acquirente: a) possa essere rappresentato nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa vigilata; b) disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni assembleari di natura strategica dell'impresa vigilata*-, dalla lettura delle "Guidelines for the prudential assessment of acquisition and increase of holdings in the financial sector" dove è contenuto un elenco di situazioni che devono essere tenute in considerazione quali fattori rilevanti per determinare l'esistenza dell'influenza notevole, ma non esaustivi – vedi doc. 33 Malacalza-, nonché da quanto scritto dall'ABI alla Banca d'Italia nella fase di consultazione precedente l'emissione delle regole per il decreto CICR 675/2011, documento nel quale si chiede l'applicazione del principio contabile internazionale, IAS, n. 28 che la definisce "il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della partecipata senza averne il controllo".



Volendo fornire una lettura coordinata delle disposizioni che prevedono la preventiva autorizzazione in presenza di una situazione di influenza notevole sulla banca, nelle ipotesi sotto soglia del 10% e sopra soglia, paiono esistere, ad un primo esame, alcuni aspetti di criticità, in particolare con riferimento agli aspetti sanzionatori. Infatti, l'articolo 24TUB, nel suo riferimento alla sospensione dei diritti inerenti *"alle partecipazioni per le quali le autorizzazione previste dall'articolo 19 non siano state ottenute"*, fornisce una indicazione chiara con riguardo alle ipotesi di raggiungimento e superamento della soglia del 10%, ma non è altrettanto chiaro per quanto attiene alle partecipazioni che, sotto soglia, comportano una influenza notevole. Una prima valutazione delle due ipotesi porterebbe a ritenere, quale unica interpretazione non foriera di illegittima disparità di trattamento di fattispecie comuni nel presupposto, la necessità di individuare nel caso concreto una percentuale dalla quale deriva l'influenza notevole, con il conseguente legittimo esercizio della partecipazione di valore inferiore. Questa pare essere, per altro, la stessa posizione della ricorrente, in particolare nel punto riportato in neretto a pagina 29 del ricorso. Tuttavia, la circolare di Banca d'Italia n. 288/2015, riferita alla vigilanza degli intermediari finanziari, se nel caso di superamento del 10% conferma la sospensione, in mancanza di autorizzazione, solo per la quota eccedente quella percentuale, nel caso di influenza notevole sotto soglia prevede invece il divieto di esercizio dei diritti relativi all'intera partecipazione. In realtà il sistema risulta coerente e conferma la decisione già indicata sull'impossibilità di una valutazione contemporanea delle due ipotesi: nel caso di influenza notevole sotto la soglia del 10% l'ente di vigilanza, in caso di negazione dell'autorizzazione, determinerà la quota di partecipazione che dovrà essere alienata per l'eliminazione della illegittima posizione di influenza, come da art. 24 c. 3 TUB; prima di tale valutazione, però, non è possibile conoscere la percentuale che realizza la fattispecie richiedente l'autorizzazione, dunque non possono che essere sospesi i diritti legati alla totalità di tale partecipazione. Nel caso, invece, di influenza notevole presunta per partecipazioni pari o superiori al 10%, l'autorizzazione riguarderà la percentuale oltre la soglia e quindi da subito è possibile individuare la misura della partecipazione sospesa. Per completare il quadro deve ritenersi, come già sopra argomentato, che qualora l'ente di vigilanza negasse l'autorizzazione all'acquisto di una partecipazione pari al 10% o più, lo stesso potrà valutare nuovamente la quota residua del 9,99% in termini di influenza notevole sotto soglia e quindi effettuare un nuovo procedimento autorizzativo.

Per completare l'argomento relativo alla richiesta di valutazione delle partecipazioni concertate in termini di influenza notevole sulla banca anche quale fattispecie sotto soglia, pare utile un rilievo



riguardante il comportamento della ricorrente, la quale non risulta abbia sollevato contestazioni in termini di mancata autorizzazione per influenza notevole nei confronti di Lonestar, la quale, tramite sottoscrizione di azioni inoptate nel dicembre 2017, ha da quella data una partecipazione pari al 9,087%, assolutamente prossima al 9,99% residuo in capo ai pattisti.

Concludendo, il presente procedimento può avere ad oggetto unicamente le conseguenze della mancata richiesta di autorizzazione all'acquisizione delle partecipazioni oggetto del patto sottoscritto il 25 agosto e pari al 15,198%, in quanto rappresentative di un concerto rilevante secondo il disposto degli artt. 19, 22 c. 1bis TUB e 5 c. 2 decreto CICR 675/2011. Non può invece essere oggetto di esame la residua misura della partecipazione del 9,99% in termini di influenza notevole sulla banca, siccome richiedente anch'essa una autorizzazione preventiva.

Come sopra ricordato, la Banca d'Italia, nella sua comunicazione del 13 settembre, ha ritenuto l'esistenza di un concerto rilevante nel patto parasociale del 25 agosto, concludendo per la necessaria la richiesta di autorizzazione all'esercizio dei diritti relativi alla partecipazione.

Tale decisione, di grande autorevolezza per la posizione di vigilanza e autonomia interna al sistema bancario di Banca d'Italia, non esime però dalla valutazione degli argomenti sollevati dalla convenuta Pop12 e dall'intervenuta Lonestar per contestare la presenza della fattispecie. In sostanza le difese sono due: l'acquisizione nell'anno di partecipazioni avrebbe riguardato la sola Pop12, in quanto Lonestar avrebbe solo sottoscritto azioni in conseguenza ed in coincidenza con l'operazione di aumento del capitale che ha interessato la Banca ed il patto, in quanto riferito esclusivamente all'esercizio del voto nell'assemblea del 20 settembre, non costituirebbe un concerto, in quanto non farebbe riferimento alcuno ad un accordo sulla gestione societaria. Con riguardo al primo profilo, se pure si volesse leggere l'articolo 22 c. 1bis "*acquisizione di partecipazioni da parte di più soggetti*", come indicativo della necessità che l'acquisto riguardi più di un soggetto, nel caso di specie Lonestar ha acquistato delle partecipazioni attraverso la sottoscrizione di azioni inoptate e dunque la fattispecie sussiste. Per quanto poi attiene al profilo dell'esercizio di concerto dei diritti, se per escludere lo stesso fosse sufficiente indicare la limitazione all'esercizio del voto in una assemblea, sarebbe facile pensare ad una elusione del divieto; inoltre, poiché l'assemblea in vista della quale il concerto è diretto riguarda la nomina di un nuovo consiglio di amministrazione, è chiaro che alla scelta dei soggetti che dovranno rappresentare la società, tramite la presentazione di una lista, sottende una politica societaria della quale i candidati sono espressione.



Confermata quindi la presenza della fattispecie del superamento della soglia rilevante per l'influenza notevole presunta, realizzata attraverso un patto espressione di un concerto tra i pattisti, occorre chiedersi come la partecipazione residua, pari al 9,99%, debba essere suddivisa e se, come richiesto dalla ricorrente, la riduzione della partecipazione, o meglio la sospensione dell'esercizio dei diritti relativi alla partecipazione non autorizzata, debba essere imputata alla sola Pop12. La tesi della ricorrente si fonda sulla considerazione che la convenuta è stata il soggetto il quale, con il suo acquisto, ha fatto scattare la fattispecie dell'autorizzazione preventiva, portando le partecipazioni oltre il 10%. La tesi non può essere condivisa. La sospensione dei diritti ha natura sanzionatoria e deve colpire, in misura eguale, tutti i pattisti, in quanto è l'accordo, nella sua natura di concerto rilevante, che ha dato origine alla fattispecie richiedente l'autorizzazione. Inoltre l'articolo 139TUB prevede una sanzione amministrativa nel caso di omissione delle prescritte autorizzazioni e non può ritenersi che detta sanzione debba applicarsi solo al soggetto che, in presenza di un patto, abbia effettivamente portato la partecipazione oltre la soglia rilevante ai fini dell'autorizzazione. Ne segue che la partecipazione del 9,99%, riconoscibile, allo stato e salve le risultanze del procedimento autorizzativo, in capo ai componenti del patto del 25 agosto 2018, deve essere suddivisa proporzionalmente tra loro, nel rispetto delle partecipazioni dedotte nel patto. Poiché la percentuale di partecipazione sospesa in termini di sanzione è pari al 5,208%, l'esito delle proporzioni matematiche sarà dato da un conteggio nel quale al numeratore dovrà essere posto il prodotto della moltiplicazione della partecipazione originaria per la partecipazione residua ed al denominatore la somma delle partecipazioni prima della sospensione.

3.2 Pericolo nel ritardo.

Per quanto riguarda il pericolo nel ritardo, ritiene chi scrive che la rilevanza di questo elemento, nel caso specifico, investa soprattutto la convenuta Carige. La considerazione dell'interesse della società è individuato in modo specifico come oggetto di bilanciamento nel giudizio sulla sospensione della delibera societaria dall'articolo 2378 cc. Tale valutazione deve entrare anche in questo giudizio, avente natura anticipatoria rispetto alla decisione assembleare, come per altro già ritenuto da altra decisione di questo Tribunale, in ordinanza 24.3.2017, RG 2771/2017. Nel comunicato stampa di Carige del 22 luglio 2018 – doc. 18 Malacalza-, sono riportati alcuni passaggi del progetto di decisione notificato in data 20 luglio dalla BCE. Il documento contiene una prima parte relativa alla necessità per Carige di convocare una assemblea per la nomina di un nuovo presidente del CdA (problema come visto reso poi più grave in quanto tra luglio e la fine di agosto sono intervenute le dimissioni della maggioranza del CdA), ma soprattutto la Banca Europea

comunica *“di non approvare il piano di conservazione del capitale presentato dal Soggetto vigilato il 22 giugno 2018”* ed invita a presentare *“alla BCE al più tardi entro il 30 novembre 2018, un piano approvato dal consiglio di amministrazione per ripristinare ed assicurare in modo sostenibile l’osservanza dei requisiti patrimoniali al più tardi entro il 31 dicembre 2018. Tale piano dovrebbe valutare tutte le opzioni, ivi inclusa un’aggregazione aziendale”*.

Da quanto sopra emerge come la partecipazione al voto per la nomina del nuovo CdA da parte di un gruppo di partecipazioni non legittime, in quanto esercitate in assenza delle necessarie autorizzazioni, potrebbe portare ad un danno irreparabile, riferito alla composizione di un consiglio che nascerebbe viziato. Sotto un altro angolo visuale, se si negasse ora la tutela nei termini sopra esposti, una volta esaurita la votazione con la partecipazione del patto parasociale nella pienezza della quota di partecipazioni, in caso di impugnazione ai sensi dell’art. 2378 cc, si potrebbe ritenere il vulnus tanto grave da condurre ad una sospensione dell’intera delibera, con conseguenze gravissime per la Banca, con specifico riguardo ai compiti che la BCE ha chiaramente individuato per il prossimo consiglio di amministrazione. Egualmente, una composizione parzialmente illegittima del CdA non può che portare un danno difficilmente riparabile in capo alla ricorrente. E’ ben vero che la riduzione della partecipazione riguarda il solo 5,208%, ma per quanto argomentato in sede di discussione dalle difese, deve ritenersi che anche una partecipazione in questa misura possa avere, in una società quale Carige, concreta rilevanza.

4. Considerazioni conclusive.

Nel corso della discussione parte ricorrente ha argomentato anche in termini di rispetto delle norme riguardanti la raccolta delle deleghe in vista dell’Assemblea. Tale profilo, se pur genericamente presente all’interno delle domande formulate, dal contenuto estremamente ampio, non è stato però oggetto di alcun esame nel ricorso, e dunque non deve essere oggetto di valutazione.

Quanto alla richiesta di cancellazione di espressioni offensive, se pure in alcuni passaggi la difesa Malacalza ha utilizzato espressioni poco chiare e adombranti situazioni di illegittimità a carico della convenuta Pop12, tuttavia le stesse possono essere ricondotte ad una situazione di estrema conflittualità esistente tra i soci, come emerso anche nel corso della discussione nonché dal deposito, successivo alla riserva, di atti e note mai autorizzati. Non vi è quindi spazio per tale pronuncia. Non può però non osservarsi che ogni valutazione riguardante la qualità degli appartenenti al patto, la loro reputazione in termini di garanzia di una gestione sana e prudente



della banca – come da comma 5 art. 19TUB-, sarà oggetto di approfondita indagine da parte degli organi di vigilanza, ma non assume alcun rilievo in questa sede.

Il ricorso va quindi accolto nei seguenti limiti: Carige, o meglio il presidente dell'Assemblea che si terrà il prossimo 20 settembre, dovrà considerare la lista presentata da Pop12 come rappresentativa di un patto che può esercitare i diritti di voto limitatamente ad una quota pari al 9,99% delle partecipazioni. La quota dovrà considerarsi suddivisa tra i partecipanti al patto nella misura sopra determinata.

Per quanto attiene alle spese di lite, Malacalza è stata costretta ad introdurre il presente ricorso, attesa la mancata richiesta dei sottoscrittori del patto del 25 agosto 2018 dell'autorizzazione preventiva, e dunque le spese, nella misura della metà, devono essere poste a carico di Pop12 e compensate nel residuo, atteso il limitato accoglimento delle domande. Le spese devono essere dichiarate interamente compensate tra le altre parti, attesi gli argomenti e le posizioni assunte.

Pqm

Visti gli artt. 669bis e ss., 700 cpc;

respinte le eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate da parte convenuta Pop12 S. à r.l., accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto

dispone che Carige SpA, o il Presidente dell'Assemblea ordinaria degli azionisti fissata per il prossimo 20 settembre, ammetta la lista presentata da Pop12 S. à r.l. come rappresentativa di diritti di voto derivanti dal patto parasociale del 25 agosto 2018 pari al solo 9,99% del capitale sociale;

dichiara compensate nella misura della metà le spese legali tra Malacalza Investimenti Srl e Pop12 S. à r.l. e dichiara tenuta e condanna quest'ultima a pagare a Malacalza Investimenti Srl il residuo, liquidato in euro 3712,00, oltre euro 272,5 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CpA di legge;

dichiara interamente compensate tra le altre parti le spese di lite.

Genova, 17 settembre 2018

Il Giudice

Dott.ssa Lorenza Calcagno

